

A large, stylized cloud shape with a thick, multi-colored rainbow border. The background is a solid red color. The text is centered within the white space of the cloud.

GUIDO
10 LA
SPERANZA
UN PERCORSO DI
CURA, DIRITTI E LAVORO

di **Lisa Galli**

introduzione di **Francesco Merli**

in collaborazione con

Fondazione GRADE Onlus
Matteo Berti · Angelica Gambini
Paolo Mammi · Cinzia Scagliarini





INDICE



INTRODUZIONE	5
PRESENTAZIONE	7
I DIRITTI DEL MALATO E DELLA SUA FAMIGLIA	12
Accertamento Invalidità Civile e Disabilità	12
LE PRESTAZIONI	15
Indennità mensile di frequenza	15
Assegno mensile agli invalidi civili parziali	15
Pensione di inabilità agli invalidi civili totali	15
Indennità di accompagnamento agli invalidi civili	16
Pensione ai ciechi parziali (cosiddetti ciechi ventesimisti)	16
Indennità speciale ai ciechi civili parziali	16
Pensione ai ciechi civili assoluti	16
Indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti	17
Pensione ai sordi preverbalmente	17
Indennità di comunicazione	17
LE AGEVOLAZIONI	19
Il collocamento mirato	19
Obbligo di assunzione da parte dei datori di lavoro	19
Ruolo dei centri per l'impiego	21
Congedo per cure	22
Congedi per eventi e cause particolari	23
Congedo non retribuito per gravi motivi familiari e/o personali	23
Diritto al part time	24
Benefici contributivi	24

Handicap (L. 104/1992)	24
Permessi retribuiti.....	25
Congedo straordinario indennizzato	26
Diritto a non essere trasferito	27
Scelta della sede di lavoro	27
Esonero dal lavoro notturno	27

AGEVOLAZIONI FISCALI PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE

Acquisto dell'automobile	29
Spese mediche e sanitarie.....	29
Acquisto di sussidi tecnici e informatici	29
Detrazione per gli addetti all'assistenza	29

PENSIONI CONTRIBUTIVE INPS

Assegno ordinario di invalidità	31
Pensione di inabilità	32
Pensione di inabilità da amianto	33
Anticipo pensionistico sociale (Ape).....	34
Pensione anticipata per lavoro precoce	35

SETTORE PUBBLICO IMPIEGO PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

Le inabilità nel pubblico impiego	37
Accertamento sanitario	37
Inidoneità alla mansione.....	37
Inabilità a proficuo lavoro	39
Profilo previdenziale	39
Iter amministrativo	40
Ricorso giudiziario.....	40

MALATTIE PROFESSIONALI

Cos'è una malattia professionale	43
Malattie professionali tabellate e non tabellate	43
Le prestazioni erogate dall'INAIL in caso di malattia professionale	44

PATRONATI

FONDAZIONE GRADE ONLUS

FAMIGLIA ISTITUZIONE PREZIOSA

INTRODUZIONE

Quando Lisa Galli mi ha proposto di rifare a Reggio Emilia l'Info-Spettacolo sui diritti dei pazienti già presentato con successo a Modena, l'idea mi ha lasciato piuttosto indifferente. Quando poi mi ha spiegato che non si trattava di acquistare un format con tanto di attori incorporati a cui trovare solo un palcoscenico, ma si dovevano invece reclutare forze locali fatte da più professionisti (medici, rappresentante aziendale, impiegati di patronato e del centro per l'impiego, assistente sociale) per dare una connotazione tutta "reggiana" all'evento e che sarebbero stati necessari anche degli incontri preparatori, l'indifferenza si è tramutata in manifesta insofferenza. Ma come? Con tutto quello che abbiamo da fare per i nostri pazienti è così importante parlare dei loro diritti? Noi medici di solito pensiamo che una buona diagnosi e una terapia corretta, magari accompagnate da qualche goccia di buona comunicazione e condite da fettine di umanità, siano tutto quello che serve ai nostri pazienti.

Poi mi sono ricordato di quando mi sono trovato a essere non il medico, ma soltanto il figlio di una mamma colpita da una grave infermità cronica: il senso di smarrimento dovuto al non sapere bene a chi rivolgermi per i necessari sostegni e il sollievo di scoprire di avere dei diritti a tutela di una persona ammalata. Ho pensato anche alla mia inadeguatezza nel dare risposte ai miei pazienti quando, dopo avere sviscerato nei minimi dettagli tutto quanto c'è da sapere su diagnosi e terapia, quasi con pudore mi chiedono cosa devono fare per non perdere il lavoro o per vedere riconosciuta l'invalidità.

A fronte della gravità di una diagnosi oncologica mi sono sempre parsi dettagli irrilevanti. Ma erano irrilevanti soltanto per me. Per i pazienti, esattamente come la malattia, sono parte della vita. A volte, strettamente necessari per poter continuare a vivere.

E dunque, avanti con "io Guido la Speranza".

Con l'augurio che i futuri pazienti possano trovare risposte chiare sui percorsi da seguire per accedere ai loro diritti, che tutte le figure coinvolte in questa esperienza perfezionino sempre di più la "rete" reggiana dei diritti e che noi



medici comprendiamo che quando un singolo paziente si ammala, si ammala un po' anche il mondo che gli sta intorno: la famiglia e l'ambiente di lavoro. E che possiamo giocare un ruolo importante nel sollevare i pazienti da quei pesi sociali che rendono l'esperienza della malattia ancora più faticosa.

Francesco Merli

Direttore Struttura Complessa Ematologia
Arcispedale Santa Maria Nuova - IRCCS Cancer Center di Reggio Emilia



PRESENTAZIONE



Ringrazio Fondazione GRADE per avere sostenuto e prodotto questo progetto di Info-Spettacolo che mira a raggiungere più obiettivi.

La medicina evolve non solo nella ricerca della possibile guarigione, ma anche della possibile cronicizzazione, quindi si rende sempre più necessaria una **Cultura della malattia**, che permetta alle persone di fare fronte alle difficoltà dei Percorsi di Cura.

È da qui che nasce il progetto “io GUIDO la SPERANZA”, perché in ognuno di noi esiste un Guido Speranza che ha dubbi, paure e incertezze, ma anche la forza di reagire quando il proprio corpo, o quello di chi si ama, viene colpito dalla malattia.

Guido Speranza nasce dalla mia fantasia, è l'insieme di tutti i malati che ho conosciuto in vent'anni di professione ed è l'espressione del principio “Io Guido la Speranza”.

Tutti siamo chiamati a Guidare la nostra Speranza quando dobbiamo superare i traumi della vita, siano essi malattie, separazioni, lutti, delusioni professionali, tradimenti, ecc. Tutti, però, siamo anche chiamati ad aiutare gli altri a Guidare la loro Speranza, sia come professionisti della cura che come genitori, educatori, amici, parenti, ecc. È importante, quindi, educare ed educarsi a trovare in sé la forza necessaria per andare oltre alle difficoltà del momento, attivando l'ormai nota Resilienza, che è la capacità di ognuno di adattarsi agli eventi traumatici senza rimanerne sopraffatti.

Da qui l'idea dell'Info-Spettacolo, uno strumento nuovo che consente percorsi introspettivi utili al miglioramento personale, professionale e sociale.

L'Info-Spettacolo è un format che ho ideato e scritto, costruito ad hoc, a seconda della città in cui viene rappresentato, per passare informazioni pratiche ed emotive. È da intendersi come Spin-off del personaggio “Guido Speranza” che dal mondo virtuale (www.guidosperanza.com), dove si racconta nella sua web serie, entra nel mondo reale, mostrandosi fisicamente in Teatro.



L'originalità degli Info-Spettacoli è sia nei contenuti che nella forma, perché i protagonisti sono o attori o i veri professionisti del settore che intervengono nel mondo della Cura: medici, patronati, aziende, operatori sociali, centri per l'impiego, ecc.

L'Info-Spettacolo "io GUIDO la SPERANZA" ha tre obiettivi:

1. informare
2. formare
3. creare rete

1. INFORMARE

Occorre motivare le persone ad attivarsi, perché si muovano sempre meglio all'interno del territorio nuovo nel quale sono capitati, quello della malattia; non si è potuto scegliere, ma è possibile adattarsi ad esso.

L'essere umano è un insieme di tante parti.

È di sicuro figlio, poi può essere coniuge, convivente, single, genitore, fratello, zio, cugino, amico, lavoratore o, comunque, persona che tende a un futuro professionale ed è molto altro ancora, a seconda delle proprie attitudini e passioni.

Quando ci si ammala, a tutte queste parti, si aggiunge quella del malato.

Se la malattia interviene a modificare la traiettoria di una vita familiare, alle persone rimane sempre un margine di libertà: quello di poter scegliere come adattarsi alle trasformazioni che la nuova condizione di sicuro porterà.

Succede esattamente come quando un meteorite cade nel mare: l'acqua si increspa, poi, col tempo, troverà un nuovo equilibrio, ma il mare non è più lo stesso, perché il masso continua a esistere sotto l'acqua e la natura farà sì che anche lui trovi il suo spazio sul fondale. I pesci di quel mare dovranno fare i conti con quel nuovo assetto ambientale e impareranno nel tempo a modificare il loro percorso, perché se fingessero che tutto possa rimanere immutato, sbatterebbero contro la nuova montagna che si è adagiata sul fondale del mare e non riuscirebbero mai ad andare oltre ad essa.

Allo stesso modo quando la malattia, come fulmine a ciel sereno, si abbatte su una famiglia.

Tutti i componenti troveranno i loro nuovi equilibri e il primo passo sarà iniziare a pensare che la malattia colpisca direttamente o indirettamente una parte importante della persona, ma non è tutta la persona.

Grazie a questa consapevolezza allora è possibile attivarsi sviluppando la propria Resilienza.

La malattia impatta su un individuo e la sua famiglia in modo violento, inaspettato, di sicuro inopportuno e sempre al momento sbagliato, perché non esiste il momento giusto in cui uno possa ammalarsi.

Ma le malattie capitano e chiunque ha bisogno di essere incoraggiato a

continuare a vivere sperando in un Futuro possibile.

Se si vuole raggiungere questo risultato devono essere sempre più accessibili tutte le informazioni tecniche utili al Curarsi sia mediche che infermieristiche, psicologiche, assistenziali e, di conseguenza, quelle sui Diritti del Malato e della sua Famiglia diventano parte integrante del Percorso.

2. FORMARE

Esistono due livelli di formazione: quello del malato e del suo familiare e quello degli operatori del settore.

Per quanto riguarda i primi, la formazione richiede di acquisire sul campo e nel tempo una certa Professionalità.

Il malato e il suo familiare devono svilupparla, perché fanno parte integrante del Sistema di Cura composto da medici, infermieri, psicologi e operatori del settore.

La malattia è al centro di questo Sistema e tutti gli altri, malato e familiare compresi, ne diventano i Professionisti che imparano a fronteggiarla.

Tutti devono confrontarsi e ascoltarsi per la specificità del proprio ruolo in modo che le abilità/capacità dell'uno siano messe a disposizione dell'altro.

Quello di Chi si Cura, come anche quello del suo familiare, deve essere inteso come un Lavoro d'equilibrio.

Oltre alle terapie (e questa è una parte di Cura ovviamente importante), occorre riuscire a passare da un'idea di Sé sano, senza problemi, che a volte si pensa quasi immortale, all'idea di Sé malato, con il problema della salute e con la paura di non avere un futuro; occorre apprendere l'arte del Curarsi.

Il Curarsi richiede grande impegno, come qualsiasi Lavoro, ma questo non si è potuto scegliere né evitare, è senza ferie, 24 ore su 24 e con lo stesso mansionario per lungo tempo: esami del sangue, lunghe attese ad aspettare le visite, medicinali che non si vorrebbero assumere, ma ai quali si diventa grati, perché ad essi è legata la speranza di stare meglio, silenzi, pianti, sorrisi di incoraggiamento, TAC, PET, raggi X, bisturi, cerotti, disinfettanti, odori che si attaccano alla pelle, rumori che difficilmente ti usciranno dalle orecchie. E molto altro ancora.

Si deve diventare sempre più consapevoli della nuova condizione conoscendo i propri Diritti e scegliendo se usufruirne. Quando si entra in una logica di consapevolezza di Diritti si può anche pensare, ad esempio, se accedere alle "categorie protette", cercando di salvaguardare il proprio lavoro, o pensando di proporsi in ambienti lavorativi differenti.

In questo modo si mantiene accesa nel malato e nel familiare anche la luce



delle possibilità professionali. Questo significa ragionare allargando l'orizzonte oltre la malattia, mantenendo aperta la finestra sul "mondo dei sani".

Solo se alle persone vengono riconosciute e certificate le proprie disabilità con i percorsi di "Accertamento Invalidità civile e disabilità" è data la possibilità di rientrare nelle Categorie Protette e accedere al mondo del lavoro usufruendo dei posti che le aziende devono, per legge, riservare ai disabili.

Non è semplice passare dall'idea di Sé sano all'idea di Sé disabile, ma se avviene un adeguato percorso di adattamento alla nuova condizione se ne può valorizzare la parte di possibilità che questa dà. È ovvio che sia meglio non ammalarsi, ma questa è la vita e ad essa occorre adattarsi.

Quando si conoscono i propri Diritti si sta lavorando sulla propria Consapevolezza.

Chi lavora nel mondo della Cura come operatore, invece, deve favorire una Cultura della Malattia che possa facilitare una maturazione socio-culturale, in cui il promuovere e conoscere i propri Diritti sia una tendenza e non una casualità.

È proprio per questo motivo che è stato strutturato questo libretto informativo, perché possa essere uno strumento di lavoro da consegnare, durante le visite specialistiche (mediche, infermieristiche o psicologiche) a chi si ha in cura.

Troppo spesso accade che le informazioni arrivino con del ritardo e credo che la problematica sia multifattoriale:

- mancanza di informazioni;
- canali informativi non sufficienti e non adeguati;
- mancanza di motivazione del malato che non vuole percepirsi come persona con disabilità;
- mancanza di motivazione del familiare che non vuole trasmettere al malato una percezione di invalidità;
- ridotta motivazione da parte degli operatori a informare i diretti interessati, ritenendo questa parte secondaria alla cura;
- auto diagnosi con premonizione dell'insuccesso della pratica, perché si pensa di non avere diritto a nulla.

E di sicuro molti altri motivi.

3. CREARE RETE

Quando i cambiamenti accadono, è necessario lavorare con obiettivi comuni, mirando a evidenziare e a fortificare la Rete che può sostenere chi ha bisogno d'aiuto per svolgere al meglio il proprio lavoro: malato, familiare, operatore del

settore.

Questa Rete è complessa e richiede grande collaborazione tra i partecipanti. L'Info-Spettacolo permette, a chi lavora nello stesso ambito, di condividere un progetto che consente il confronto, il dialogo e la possibilità di lavorare sul cambiamento per diffondere sempre di più una buona **Cultura della Malattia**.

Le pagine che seguono sono specifiche dei Diritti del Malato e della sua Famiglia.

Sono state scritte in collaborazione con quattro Patronati per funzionare da guida, ma non hanno la presunzione di essere esaustive.

Sono convinta che il valore aggiunto di questo testo sia la compartecipazione dei Patronati, che ringrazio per la loro disponibilità e collaborazione.

Spero che il progetto "io GUIDO la SPERANZA" possa motivare tutti alla determinazione di favorire la Conoscenza e la Consapevolezza dei Diritti.

Lisa Galli

lisagalli@guidosperanza.com

www.guidosperanza.com

Reggio Emilia, 6 ottobre 2017



I DIRITTI DEL MALATO E DELLA SUA FAMIGLIA



ACCERTAMENTO INVALIDITÀ CIVILE E DISABILITÀ

LA DOMANDA

Per poter presentare la domanda, è necessario prima recarsi dal proprio medico di medicina generale (MMG) e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo, che viene inviato telematicamente.

Il solo certificato non costituisce richiesta di invalidità.

Una volta ottenuto il certificato, il cui codice identificativo va obbligatoriamente allegato, è opportuno che il medico rilasci copia del certificato per il controllo delle richieste effettuate all'interno dello stesso.

A questo punto può essere presentata la domanda esclusivamente per via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

- tramite gli enti di Patronato o le Associazioni di categoria dei disabili, usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi;
- direttamente dal sito www.inps.it, se in possesso del codice PIN rilasciato dall'Istituto, seguendo il percorso: Servizi on line>Servizi per il cittadino>Invalidità civile: invio domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari. In caso di minore, il codice PIN da utilizzare deve essere quello del minore, non quello del genitore o del tutore.

CHI ACCERTA?

Una volta inviata la domanda, la persona viene convocata direttamente a visita tramite una lettera e l'accertamento viene effettuato dalla Commissione Medica Integrata AUSL/INPS.

La persona, una volta effettuata la visita, riceverà presso la propria residenza i Verbalì Sanitari; questi sono da portare al Patronato, perché lo stesso provveda alla verifica degli eventuali diritti e alla conclusione dell'iter.

Per persone con patologie oncologiche, la Legge 9 marzo 2006 n. 80 prevede sia un iter più rapido per la convocazione a visita (circa 15 giorni), sia l'emissione di verbalì provvisori al momento della visita.



Vi è inoltre la possibilità di effettuare la richiesta di visita domiciliare qualora il medico certificatore (colui che invia il certificato telematico) ne indichi la necessità per motivi di intrasportabilità.

Il percorso per presentare la domanda di Accertamento Invalidità Civile e Disabilità è il seguente:

1- dopo che lo specialista ha comunicato e scritto la diagnosi, occorre andare dal Medico di Medicina Generale (MMG) che rilascia il certificato medico introduttivo e lo invia per via telematica all'INPS;

2- occorre inviare la domanda per via telematica ed è possibile farlo on line o andando da un Patronato o da un'Associazione di categoria dei disabili. Si consiglia di confrontarsi con chi lavora quotidianamente in quest'ambito, perché così si possono ricevere consigli e suggerimenti;


3- si viene convocati dalla Commissione Medica Integrata AUSL/INPS e, a questo punto, si aprono due possibilità:

- a. se la Commissione raggiunge un unico accordo la persona riceverà a casa il verbale della visita (solo nel caso di patologie oncologiche viene rilasciata subito copia del verbale);
- b. se la Commissione non raggiunge un unico accordo la persona può essere convocata nuovamente e visitata da una Commissione Medica INPS;

4- in ogni caso, una volta che la persona ha ricevuto il verbale, occorre che si rechi nuovamente al Patronato per poter conoscere i benefici di cui può godere;

5- se ha raggiunto una percentuale superiore o uguale al 45%, ed è in cerca di lavoro, verrà riconvocata presso l'AUSL, in una Commissione per la "Diagnosi Funzionale" al fine dell'iscrizione nelle liste del collocamento mirato ai sensi della L. 68/99;

6- a questo punto, la persona con disabilità certificata e alla ricerca di un posto di lavoro, può richiedere di essere iscritta alle Liste del Collocamento Mirato recandosi al Centro per l'Impiego che si muoverà affinché la persona, motivata al lavoro e in possesso della percentuale minima di legge, possa usufruire di un adeguato collocamento. Chi ha già un posto di lavoro può chiedere al datore di lavoro di computarlo nella quota di riserva come disabile, e in questo modo assolvere gli obblighi di assunzione, ma occorre una percentuale di invalidità superiore o uguale a 60%.



LE PRESTAZIONI



INDENNITÀ MENSILE DI FREQUENZA

È una prestazione economica, erogata a domanda, a sostegno dell'inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità (ipoacusici o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età) fino al compimento del 18° anno di età. Il pagamento delle prestazioni decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (comunque non prima dell'inizio della frequenza ai corsi o ai trattamenti). L'indennità spetta se non si superano i limiti personali di reddito stabiliti annualmente (per l'anno 2017 il limite di reddito è pari a € 4.800,38). Viene corrisposta per tutta la durata della frequenza; per l'anno 2017 l'importo è pari a € 279,47 mensili.

ASSEGNO MENSILE AGLI INVALIDI CIVILI PARZIALI

È una prestazione concessa agli invalidi civili parziali (a partire dal 74% fino al 99%) di età compresa tra i 18 e i 65 anni e 7 mesi (al compimento dei 65 anni e 7 mesi si trasforma in assegno sociale).

L'assegno è pari a € 279,47 (per il 2017) ed è corrisposto dall'INPS per 13 mensilità, a condizione che il richiedente possieda redditi inferiori a € 4.800,38.

PENSIONE DI INABILITÀ AGLI INVALIDI CIVILI TOTALI

È una prestazione concessa agli invalidi civili totali e permanenti (100%) di età compresa tra i 18 e i 65 anni e 7 mesi (al compimento dei 65 anni e 7 mesi si trasforma in assegno sociale).

La pensione è pari a € 279,47 (per il 2017) ed è corrisposta dall'INPS per 13 mensilità, a condizione che il richiedente possieda redditi inferiori a € 16.532,10.



INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO AGLI INVALIDI CIVILI

È una prestazione concessa a qualsiasi età agli invalidi civili totali che:

- sono impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
- necessitano di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

L'indennità di accompagnamento è pari a € 515,43 (per il 2017) ed è corrisposta dall'INPS per 12 mensilità; l'indennità non è collegata né a limiti di reddito personale, né coniugale, né di età, ma può essere sospesa in caso di ricovero gratuito superiore al mese presso reparti di lungodegenza o per fini riabilitativi.

PENSIONE AI CIECHI PARZIALI (COSIDDETTI CIECHI VENTESIMISTI)

È una prestazione concessa a qualsiasi età a coloro che abbiano un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione, oppure a coloro il cui residuo perimetrico binoculare sia inferiore al 10%.

La pensione è pari a € 279,47 (per il 2017) ed è corrisposta dall'INPS per 13 mensilità, a condizione che il richiedente possieda redditi inferiori a € 16.532,10.

INDENNITÀ SPECIALE AI CIECHI CIVILI PARZIALI

È una prestazione concessa a qualsiasi età a coloro che abbiano un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione, oppure a coloro il cui residuo perimetrico binoculare sia inferiore al 10%. L'indennità speciale ai ciechi parziali è pari a € 208,83 (per il 2017) ed è corrisposta dall'INPS per 12 mensilità; non esiste limite di reddito.

PENSIONE AI CIECHI CIVILI ASSOLUTI

È una prestazione concessa a partire dai 18 anni senza limite massimo di età a coloro che:

- sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
- hanno la mera percezione dell'ombra e delle luci o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
- hanno residuo perimetrico binoculare inferiore al 3%.

La pensione ai ciechi civili assoluti è pari a € 302,23 (per il 2017) ed è corrisposta dall'INPS per 13 mensilità, a condizione che il richiedente possieda redditi inferiori a € 16.532,10, ma può essere ridotta in caso di ricovero.

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO AI CIECHI CIVILI ASSOLUTI

È una prestazione concessa a qualsiasi età a coloro che:

- sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
- hanno la mera percezione dell'ombra e delle luci o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
- hanno residuo perimetrico binoculare inferiore al 3%.

L'indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti è pari a € 911,53 (per il 2017) ed è corrisposta dall'INPS per 12 mensilità; non esiste limite di reddito.

PENSIONE AI SORDI PREVERBALI

È una prestazione concessa ai sordi preverbali, cioè i portatori di menomazioni sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva (entro il 12° anno di età), che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica, di età compresa dai 18 ai 65 anni e 7 mesi (al compimento dei 65 anni e 7 mesi si trasforma in assegno sociale).

La pensione ai sordi preverbali è pari ad € 279,47 (per il 2017) ed è corrisposta dall'INPS per 13 mensilità, a condizione che il richiedente possieda redditi inferiori a € 16.532,10.

INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE

È una prestazione concessa a qualsiasi età ai sordi preverbali, cioè i portatori di menomazioni sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva (entro il 12° anno di età), che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica.

L'indennità di comunicazione è pari a € 255,79 (per il 2017) ed è corrisposta dall'INPS per 12 mensilità; non esiste limite di reddito.

Tutte queste prestazioni sono di carattere assistenziale e pertanto sono esenti da IRPEF.

È bene segnalare che per i titolari di una percentuale del 100% (totale inabilità lavorativa per i maggiorenni) o dell'indennità di accompagnamento, o per i minori anche titolari della sola indennità di frequenza, con autorizzazione INPS/INPDAP, è possibile fruire della maggiorazione dell'assegno familiare, nel caso di rapporto di lavoro dipendente o pensione da lavoro dipendente.



LE AGEVOLAZIONI

IL COLLOCAMENTO MIRATO

È regolato dalla Legge 68/99, modificato nel 2015 dal Dlgs n. 151 del 14 settembre 2015.

Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative ed inserirle nel posto adatto, attraverso l'analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

In sostanza viene effettuata una valutazione complessiva delle attitudini e capacità del disabile al fine del suo inserimento nel posto adatto.

La valutazione non è legata alla verifica del solo stato di salute, ma deve tener conto delle capacità della persona sul piano relazionale, dell'apprendimento, delle capacità professionali, della formazione posseduta, delle attitudini personali.

SOGGETTI A CUI SI APPLICA LA LEGGE

Il collocamento mirato si applica a tutte le persone in età lavorativa che abbiano compiuto i 15 anni di età e che abbiano assolto l'obbligo scolastico, fino al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla normativa in vigore.

Per l'iscrizione al collocamento non è richiesta la cittadinanza italiana, pertanto rientrano a pieno titolo nel collocamento anche i disabili extracomunitari.

Parliamo quindi di persone in età lavorativa, affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettuale, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, oppure di persone invalide del lavoro con una percentuale di invalidità INAIL accertata superiore al 33%, di persone non vedenti o sordomute, di invalidi di guerra o per servizio, di orfani di guerra, per lavoro o per causa di servizio, di persone titolari di assegno di invalidità INPS (art.1 comma 1 L.222/84), novità del 2015.



ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI DISABILE

Gli accertamenti sanitari sono effettuati dalle Commissioni Mediche deputate all'accertamento dello stato di handicap, presso le AUSL di residenza.

Oltre ad ottenere una percentuale di disabilità, la Commissione Medica deve delineare un profilo socio-lavorativo del soggetto, individuando i tipi di lavoro che egli può svolgere in base alle proprie attitudini e scolarità; inoltre effettua una diagnosi funzionale con la quale vengono valutate le residue capacità del soggetto in modo da poterlo inserire solo in attività confacenti al suo stato di salute residuo.

Dopo aver effettuato queste valutazioni, la Commissione formula una relazione conclusiva, nella quale possono essere predisposti suggerimenti per eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici necessari per l'inserimento o per il mantenimento al lavoro del disabile.

Tale relazione viene inviata al disabile e alla commissione provinciale per le politiche del lavoro che si occuperà di verificare in quali mansioni il lavoratore possa essere utilmente impiegato.

OBBLIGO DI ASSUNZIONE DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO

La legge impone l'obbligo di assunzione alle aziende, in base al numero dei dipendenti della stessa.

Per datori di lavoro pubblici o privati:

- superiore 50 dipendenti, il 7% deve essere riservato agli invalidi;
- da 36 a 50 dipendenti, almeno 2 invalidi;
- da 15 a 35 dipendenti, almeno 1 invalido.

Per partiti politici, sindacati, associazioni senza scopo di lucro:

le quote di cui sopra si computano con riferimento al solo personale tecnico, esecutivo e amministrativo.

Per le aziende pubbliche e private, la legge impone l'obbligo di assunzione del disabile contestualmente al raggiungimento del limite dei 15 dipendenti computabili.

Per dipendenti computabili si intendono tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato ad esclusione dei lavoratori disabili assunti in base alla L. 68, ai lavoratori con contratto determinato fino a 6 mesi, lavoratori stagionali, soci di cooperative, dirigenti, lavoratori assunti con contratto di inserimento, lavoratori occupati con contratto di somministrazione, apprendisti, telelavoro, lavoro intermittente. In caso di lavoratori a part time viene effettuato un calcolo particolare. Esistono particolari settori lavorativi esclusi dall'obbligo di assunzione dei

disabili: il settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre, il settore edile (per il personale di cantiere), il settore dell'autotrasporto.

MODALITÀ DI ASSUNZIONE

Dal 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del Dlgs.151/2015) la quota d'obbligo di assunzione di lavoratori disabili e categorie protette è nominativa e solo in mancanza di attivazione, entro i 60 giorni da parte dell'azienda, tutta la quota d'obbligo diventa numerica.

La nuova disposizione prevede che la mancata assunzione, entro il termine di 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo e/o la mancata stipula della convenzione e/o attivazione degli altri strumenti utili ai fini dell'adempimento dell'obbligo, comporti l'avviamento da parte dell'ufficio Collocamento Mirato, attraverso la formulazione di specifiche graduatorie redatte tenendo conto delle qualifiche richieste o specificatamente concordate con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili.

DISABILITÀ SOPRAVVENUTA

I lavoratori non disabili che, nel corso della loro vita lavorativa acquisiscano una invalidità civile maggiore o uguale al 60%, possono essere mantenuti all'interno della propria azienda in qualità di invalidi, purché sia assegnata loro una mansione compatibile con il loro profilo socio-lavorativo e con la loro diagnosi funzionale.

In questo caso si può effettuare il passaggio diretto senza bisogno di essere licenziati e poi riassunti. Lo stesso dicasi per gli invalidi del lavoro con invalidità INAIL riconosciuta superiore al 33%.

Se possono essere mantenuti nell'azienda, anche in mansioni inferiori alle precedenti, il loro trattamento economico rimane quello precedente.

Per coloro che in corso di contratto di lavoro abbiano acquisito un'invalidità civile inferiore al 60% oppure un'invalidità lavorativa inferiore al 34%, l'assunzione come invalidi può essere effettuata, ma il lavoratore deve licenziarsi e poi essere riassunto, perché deve risultare iscritto almeno per un giorno alla lista dei disoccupati invalidi, dalla quale verrà poi scelto in base al criterio della chiamata nominativa.

In questo caso è meglio contrattare con l'azienda il mantenimento delle condizioni di miglior favore (anzianità, ecc.) di cui si godeva precedentemente.

RUOLO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO

Provvedono a:

- programmazione, verifica, valutazione degli interventi per l'inserimento al lavoro;
- tenuta dell'elenco con la graduatoria unica dei disabili disoccupati;
- avviamento dei lavoratori;



- rilascio di autorizzazioni / esoneri / compensazioni;
- attuazione del collocamento mirato.

DOVE ISCRIVERSI ALLE LISTE

Il disabile si può iscrivere nell'elenco tenuto dai servizi di collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell'interessato, il quale può, comunque, iscriversi nell'elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall'elenco in cui era precedentemente iscritto.

AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI

La circolare INPS n.99/2016 illustra il nuovo incentivo per l'assunzione dei disabili introdotto dal decreto 151/2015. Si stabiliscono 3 categorie di lavoratori che possono dare diritto alle agevolazioni per il datore di lavoro, nel limite di risorse specificatamente stanziare:

- lavoratori disabili con invalidità civile riconosciuta superiore al 79%;
- lavoratori disabili con invalidità civile riconosciuta tra il 67% e il 79%;
- lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con invalidità civile riconosciuta superiore al 45%.

Le agevolazioni scattano solo per assunzioni a tempo indeterminato tranne che per i lavoratori di cui al punto 3, che devono essere assunti a tempo determinato per almeno 12 mesi per poter dare diritto alle agevolazioni.

La misura e la durata delle agevolazioni variano a seconda delle 3 categorie di cui sopra:

- invalidità superiore al 79% = incentivo pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile previdenziale per 36 mesi
- invalidità fra il 67% e il 79% = incentivo pari al 35% della retribuzione mensile lorda imponibile previdenziale per 36 mesi
- invalidità superiore al 45% = incentivo pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile previdenziale per 60 mesi, se a tempo indeterminato e per la durata del rapporto, se a tempo determinato.

Per usufruire delle agevolazioni, il datore di lavoro deve rispettare le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, gli accordi e i contratti collettivi.

CONGEDO PER CURE

Con un'invalidità superiore al 50% il lavoratore dipendente pubblico o privato può fruire, anche in maniera frazionata, di un congedo retribuito, a carico del datore di lavoro, della durata massima di 30 giorni per anno solare, di cure mediche connesse all'infermità invalidante accertata. Tali giorni non rientrano nel periodo di comporto. Per usufruirne è necessario fare apposita domanda

al datore di lavoro consegnando copia del verbale, attestante la percentuale di invalidità, e la richiesta del medico convenzionato con il SSN, o appartenente a una struttura sanitaria pubblica, dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta. Alla conclusione delle cure bisogna presentare al datore idonea certificazione delle terapie effettuate.

CONGEDI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI

In caso di decesso o grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o di un soggetto componente la famiglia anagrafica, spetta a tutti i lavoratori dipendenti, qualunque sia il tipo di contratto, un permesso retribuito di tre giorni all'anno a carico del datore di lavoro. Il permesso ha natura esclusivamente retributiva (art. 4 c.1 L.53/2000 e D.M.278/2000).

Documentazione: certificato di morte o idonea certificazione del medico specialista del S.S.N. o convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra o della struttura sanitaria in caso di ricovero o intervento chirurgico.

Utilizzo: entro 7 giorni dall'evento o dalla necessità di conseguenti interventi terapeutici. Si deve comunicare previamente in caso di grave infermità e devono essere presentati i certificati giustificativi entro 5 giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa.

In caso di grave infermità il datore di lavoro e il lavoratore possono concordare per iscritto una diversa modalità di espletamento dell'attività lavorativa, quale la riduzione di orario per un numero di ore non inferiore a tre giorni lavorativi. Questi giorni di permesso sono cumulabili con i permessi previsti dalla L. 104/92.

CONGEDO NON RETRIBUITO PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI E/O PERSONALI (ART. 4C.2 L.53/2000 E D.M. 278/2000)

Possono usufruire di un congedo non retribuito della durata di due anni in tutta la vita lavorativa, da utilizzarsi in maniera continuativa o frazionata, tutti i lavoratori dipendenti, qualunque sia il tipo di contratto, per i seguenti motivi legati ai soggetti appartenenti alla propria famiglia anagrafica o ai soggetti di cui all'art.433 del c.c. anche se non conviventi (coniuge, figli, genitori, generi e nuore, suocero/a, fratelli e sorelle) o ai portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi:

- necessità familiari derivanti dal decesso;
- situazioni che comportano un impegno particolare nella cura o nell'assistenza di tali soggetti;
- situazioni di grave disagio personale, esclusa la malattia, che coinvolgono il



dipendente stesso;

- situazioni riferite alle persone di cui sopra derivanti dalle seguenti patologie:
 - patologie acute o croniche che comportano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale;
 - patologie acute o croniche che richiedano assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici;
 - patologie acute o croniche che richiedano la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
 - patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui sopra per le quali il programma terapeutico richieda il coinvolgimento dei genitori o di chi esercita la potestà.

Il congedo non è retribuito, non è coperto da contribuzione e non ha effetto sulla maturazione di ferie, tredicesima e t.f.r.; può essere coperto da contributi tramite riscatto o versamenti volontari.

Viene garantita la conservazione del posto di lavoro.

Si ricorre a tale congedo ove non sia possibile usufruire del congedo biennale straordinario indennizzato.

Da rilevare che il periodo temporale di questo congedo, nel caso di successivo utilizzo del congedo straordinario per lo stesso soggetto per il quale si sia fruito del periodo di congedo, va a detrarsi dai due anni previsti dalla normativa per il congedo straordinario.

DIRITTO AL PART TIME

I lavoratori affetti da patologie oncologiche con ridotta capacità lavorativa, accertata dall'ASL, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time.

Hanno diritto a trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a part time e a riportarlo nuovamente, a propria richiesta, in rapporto di lavoro a tempo pieno, i dipendenti del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche, nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita.

BENEFICI CONTRIBUTIVI

I lavoratori a cui è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74%, hanno diritto a una maggiorazione contributiva ai fini pensionistici di 2 mesi per ogni anno di lavoro dipendente svolto da quel momento in avanti.

HANDICAP (L.104/1992)

La richiesta di riconoscimento dell'handicap ai sensi della legge 104/1992 mira principalmente ad ottenere, per sé e/o per i parenti, il diritto ai permessi e ai congedi lavorativi oltre che, naturalmente, altri benefici previsti da norme comunali, fiscali, ecc. Una volta ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'Art. 3 comma 3 (handicap in situazione di gravità), dovrà essere presentata la richiesta per i permessi/congedo.

NOVITÀ

Nella legge 232/2017, convertita in Gazzetta Ufficiale il 16/06/2017, è previsto, per chi assiste un familiare di primo grado convivente titolare di legge 104/92 art. 33 comma 3 art. 3, di accedere a requisiti agevolati per la pensione anticipata di anzianità con un requisito ridotto di 10 mesi per le donne e di 1 anno e 10 mesi per gli uomini con almeno un anno di lavoro prima dei 19 anni o per anticipo pensionistico di vecchiaia a 63 anni con almeno 30 anni di contributi. Quest'ultima norma è sperimentale fino al 31/12/2018.

PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92

A CHI SPETTANO?

I permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti:

- disabili in situazione di gravità;
- genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;
- coniuge, parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità.

Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010).

Tale possibilità si verifica anche nel caso in cui uno solo dei soggetti menzionati (coniuge, genitore) si trovi nelle descritte situazioni (assenza, decesso, patologie invalidanti).

COSA SPETTA?

Ai lavoratori disabili in situazione di gravità spettano in alternativa:

- riposi orari giornalieri di 1 o 2 ore a seconda dell'orario di lavoro;
- tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore).

Ai genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità minori di tre anni spettano in alternativa:

- i tre giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore;



- prolungamento del congedo parentale con diritto per tutto il periodo ad un'indennità pari al 30% della retribuzione;
- permessi orari retribuiti rapportati all'orario giornaliero di lavoro: 2 ore al giorno in caso di orario lavorativo pari o superiore a 6 ore, un'ora in caso di orario lavorativo inferiore a 6 ore.

Ai genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra i tre e i dodici anni di vita e ai genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità che abbiano compiuto i tre anni di età ed entro dodici anni dall'ingresso in famiglia del minore, spettano in alternativa:

- i tre giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore;
- il prolungamento del congedo parentale come sopra descritto.

Ai genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni di età e ai genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni dall'ingresso in famiglia del minore spettano:

- i tre giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore.

Ai genitori, al coniuge, ai parenti e agli affini della persona disabile in situazione di gravità spettano:

- i tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.

REQUISITI

- Essere lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part-time) e assicurati per le prestazioni economiche di maternità presso l'INPS;
- La persona che chiede per se stessa, o per la quale si chiedono i permessi, deve essere in situazione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall'apposita Commissione Medica Integrata;
- Mancanza di ricovero a tempo pieno della persona in situazione di disabilità grave, anche se vi sono tuttavia casi particolari per i quali, comprovando la condizione di necessità di assistenza prestata dal familiare o in caso di ricovero terminale, (entrambe le situazioni devono essere certificate dalla struttura ospedaliera), è possibile comunque fruire dei permessi o del congedo.

LA DOMANDA

La presentazione delle domande dei permessi retribuiti (L.104/92) deve essere inviata all'INPS in modalità telematica, a parte per alcune categorie di lavoratori del settore pubblico, per cui va consegnata direttamente al proprio ufficio personale.

CONGEDO STRAORDINARIO INDENNIZZATO

I parenti di un disabile grave, ai sensi della legge 104, hanno diritto a un

congedo retribuito e coperto da contribuzione della durata massima di due anni, anche frazionabili, purché sussista convivenza tra il richiedente e il disabile (convivenza non richiesta per i figli). Il congedo è riconosciuto ai seguenti soggetti e in questo ordine:

1. al coniuge;
2. in mancanza del coniuge ai genitori;
3. in mancanza dei genitori ai figli conviventi;
4. in mancanza dei figli ai fratelli/sorelle conviventi.

Nel caso di ricovero del titolare della Legge 104/92 occorre verificare che il diritto non si sospenda per effetto del ricovero stesso; è comunque possibile fruire del diritto al congedo o ai permessi in particolarissime condizioni che vanno documentate.

DIRITTO A NON ESSERE TRASFERITO

Il genitore di un figlio disabile grave non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Lo stesso diritto è riconosciuto al familiare lavoratore che assista con continuità, e in via esclusiva, un parente o un affine entro il terzo grado disabile e anche al disabile che lavora.

SCELTA DELLA SEDE DI LAVORO

Il genitore di un figlio disabile grave ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. La stessa agevolazione è riconosciuta al familiare lavoratore che assista con continuità, e in via esclusiva, un parente o un affine entro il terzo grado disabile ed anche al disabile che lavora.

ESONERO DAL LAVORO NOTTURNO

Non sono obbligati a prestare lavoro notturno, dalle ore 24 alle ore 6, la lavoratrice o il lavoratore che abbiano compiti di assistenza verso un soggetto disabile ai sensi della legge 104/92.

AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE



ACQUISTO DELL'AUTOMOBILE

I non vedenti, i disabili affetti da sordità congenita o con handicap psichico o mentale titolari di indennità di accompagnamento, i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione e i disabili con ridotte o impedito capacità motorie o permanenti hanno diritto a una detrazione fiscale del 19% su una spesa massima di € 18.075,99, all'applicazione dell'IVA al 4% e all'esonero del bollo (per questa agevolazione è sufficiente la disabilità riconosciuta ai sensi della legge 104).

SPESE MEDICHE E SANITARIE

Le spese mediche generiche e le spese relative all'assistenza infermieristica e riabilitativa sono deducibili dal reddito complessivo.

Le spese sanitarie specialistiche e le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili, danno diritto a una detrazione IRPEF del 19%

ACQUISTO DI SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

Le spese sostenute per l'acquisto di tali sussidi, rivolti a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione dei portatori di handicap grave ai sensi della legge 104/92, sono ammesse alla detrazione del 19% e all'applicazione dell'IVA agevolata del 4%.

DETRAZIONE PER GLI ADDETTI ALL'ASSISTENZA

Le persone disabili ai sensi della legge 104/92 possono recuperare anche una parte della spesa sostenuta per retribuire l'assistenza personale detraendola al 19%.

Per ulteriori e più approfondite informazioni in materia fiscale si possono consultare i CAF o visitare il sito dell'agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it)



PENSIONI CONTRIBUTIVE INPS

www.inps.it



Oltre alle prestazioni e agevolazioni finora descritte si possono aggiungere le seguenti prestazioni erogate direttamente dall'INPS.

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ

È una prestazione economica erogata in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale; la domanda, inviata telematicamente, deve essere corredata da un certificato medico telematico rilasciato dal Medico di Medicina Generale (Modello SS3).

A CHI SPETTA?

Hanno diritto all'assegno di invalidità i lavoratori:

- dipendenti (settore privato);
- autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri e iscritti alla gestione separata INPS).

REQUISITI

Sono richiesti:

- riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
- almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

Non è richiesta la cessazione dell'attività lavorativa.

QUANDO SPETTA?

L'assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti sanitari e amministrativi richiesti.

È compatibile con l'attività lavorativa ed ha validità triennale.

Può essere confermato su domanda presentata dall'interessato entro la data



di scadenza. L'assegno di invalidità è confermato automaticamente dopo tre riconoscimenti consecutivi, ferme restando le facoltà di revisione.

L'assegno ordinario di invalidità, al compimento dell'età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia.

PENSIONE DI INABILITÀ

È una prestazione economica erogata in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. La domanda, inviata telematicamente, deve essere corredata del certificato medico SS3 rilasciato dal Medico di Medicina Generale.

A CHI SPETTA?

Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori:

- dipendenti (settore privato)
- autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri e iscritti alla pensione separata INPS)

REQUISITI

Sono richiesti:

- Assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
- almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione), di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
- la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;
- la cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori;
- la cancellazione dagli albi professionali.

QUANDO SPETTA?

La pensione di inabilità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti, sia sanitari sia amministrativi. La pensione di inabilità può essere soggetta a revisione.

MISURA

L'anzianità contributiva maturata viene incrementata (nel limite massimo di 2.080 contributi settimanali) dal numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione e il compimento di 60 anni di età, sia per le donne sia per gli uomini.

Per l'assistenza e le informazioni rispetto alle prestazioni e agevolazioni sopra descritte, si consiglia di rivolgersi agli sportelli dei Patronati presenti sul territorio.

PENSIONE DI INABILITÀ DA AMIANTO

La legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 250, della legge n. 232/2016), ha adottato una nuova tutela che viene resa operativa dal decreto ministeriale del 31 maggio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio scorso, per la quale l'INPS ha emesso messaggio il 04/08/2017.

Ne ha diritto chi sia affetto da una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, in presenza di almeno cinque anni di contributi versati nell'intera vita lavorativa.

A CHI SPETTA?

Destinatari della nuova tutela, nello specifico, sono tutti i lavoratori iscritti all'INPS, affetti da patologie da amianto riconosciute di origine professionale o quale causa di servizio.

REQUISITI

Sono richiesti:

- almeno cinque anni di contributi nell'intera vita lavorativa;
- riconoscimento di origine professionale di una delle predette patologie da parte dell'INAIL o di un'altra pubblica amministrazione competente.

Non è richiesta, invece, l'assoluta e la permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

INCOMPATIBILITÀ E INCUMULABILITÀ

La pensione d'inabilità è incompatibile con lo svolgimento, da parte del beneficiario, di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma.

Inoltre è incumulabile con l'eventuale rendita vitalizia liquidata dall'INAIL per lo stesso evento invalidante; nonché con altri eventuali benefici pensionistici.

LA DOMANDA

La domanda, per ottenere la prestazione, va presentata per via telematica e annualmente all'INPS, entro il termine del 31 marzo di ogni anno. Solo con riferimento all'anno 2017 il termine era fissato al 16 settembre.

Le domande sono accolte nei limiti di spesa di € 20 milioni per il 2017 ed € 30 milioni all'anno a partire dal 2018. Per verificare il rispetto dei tetti di spesa, anche in via prospettica, l'INPS procede ad apposito monitoraggio e non accoglie più domande una volta raggiunto il tetto. In tal caso, viene differito il riconoscimento della pensione d'inabilità, tenendo conto prioritariamente dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva e, a parità di queste (età e anzianità contributiva), della data di presentazione della domanda.



ANTICIPO PENSIONISTICO SOCIALE (APE)

È un' "indennità" economica erogata dall'INPS corrisposta, fino al compimento dell'età pensionabile, in favore di quei lavoratori che si trovano in determinate condizioni di disagio, tra cui coloro che hanno un'invalidità civile con grado pari almeno al 74% .

A CHI SPETTA?

Tra gli altri requisiti per il caso di specie sono richiesti:

- almeno 63 anni;
- invalidità civile di grado pari o superiore al 74%;
- almeno 30 anni di contributi.

Sono richieste la cessazione dell'attività lavorativa e la non titolarità di trattamento pensionistico diretto.

QUANTO SPETTA?

L'importo dell'Ape sociale è pari a quello mensile della pensione di vecchiaia, calcolata al momento della domanda.

Per i soggetti in possesso di contribuzione versata/accreditata presso più gestioni, ai fini dell'Ape la rata mensile è determinata dalla somma dei singoli importi calcolati in base alle regole previste da ciascun ordinamento, utilizzando le retribuzioni di riferimento.

L'Ape viene erogata per 12 mensilità annue, per un importo mensile non superiore a € 1.500.

QUANDO FARE LA DOMANDA?

La richiesta va sempre presentata all'INPS di residenza telematicamente, anche per il tramite dei patronati, e si divide in due fasi:

Fase 1: richiesta di riconoscimento delle condizioni di accesso;

Fase 2: domanda di accesso all'Ape sociale.

FASE 1:

in caso di perfezionamento delle condizioni richieste entro il 31/12/2017, è da presentarsi entro il 15/07/2017 e, se residuino risorse finanziarie, comunque non oltre il 30/11/2017. Per il 2018 il termine è fissato entro il 31/03/2018 e, se residuino risorse finanziarie, comunque non oltre il 30/11/2018.

FASE 2:

ovvero la domanda di accesso all'Ape, viene effettuata solo dopo la comunicazione INPS relativa all'esito positivo della richiesta di riconoscimento delle condizioni di accesso e decorre dal primo giorno del mese successivo la presentazione.

Solo in fase di prima applicazione (anno 2017) la prestazione decorre dalla data di maturazione delle condizioni e, comunque non prima del 01/05/2017 (data di

decorrenza prevista dalla L. 232/2016).

Per una consulenza dettagliata e personalizzata su questa novità è bene rivolgersi ai Patronati o alla sede INPS più vicina.

PENSIONE ANTICIPATA PER LAVORO PRECOCE

È una forma di pensione anticipata agevolata per i lavoratori precoci, cioè coloro che hanno maturato almeno 12 mesi di contributi effettivi prima dei 19 anni di età, e che si trovano in determinate condizioni di disagio, tra cui coloro che hanno un'invalidità civile con grado pari almeno al 74%.

A CHI SPETTA?

Tra gli altri requisiti per il caso di specie sono richiesti:

- 41 anni di contributi;
- invalidità civile di grado pari o superiore al 74%.

QUANDO FARE LA DOMANDA?

La richiesta va sempre presentata all'INPS di residenza telematicamente, anche per il tramite dei patronati, e si divide in due fasi:

Fase 1: richiesta di riconoscimento delle condizioni di accesso;

Fase 2: domanda di pensione.

FASE 1:

in caso di perfezionamento delle condizioni richieste entro il 31/12/2017, è da presentarsi entro il 15/07/2017 e, se residuino risorse finanziarie, comunque non oltre il 30/11/2017. Per il 2018 il termine è fissato entro il 01/03/2018 e, se residuino risorse finanziarie, comunque non oltre il 30/11/2018.

FASE 2:

ovvero la domanda di accesso alla pensione, viene effettuata solo dopo la comunicazione INPS relativa all'esito positivo della richiesta di riconoscimento delle condizioni di accesso e decorre dal primo giorno del mese successivo la presentazione.

Solo in fase di prima applicazione (anno 2017) la pensione decorre dalla data di maturazione delle condizioni e, comunque non prima del 01/05/2017 (data di decorrenza prevista dalla L. 232/2016).

Per una consulenza dettagliata e personalizzata su questa novità è bene rivolgersi ai Patronati o alla sede INPS più vicina.



SETTORE PUBBLICO IMPIEGO PRESTAZIONI PREVIDENZIALI



LE INABILITÀ NEL PUBBLICO IMPIEGO (TIPOLOGIE) SONO:

- inidoneità assoluta e permanente alla mansione (ad alcune o a tutte le mansioni dell'area, categoria o qualifica di inquadramento). Come sinonimo si utilizza anche l'espressione "inidoneità al servizio d'istituto";
- inidoneità assoluta e permanente a proficuo lavoro;
- inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa (art. 2, comma 12, L. 335/95)

ACCERTAMENTO SANITARIO · PROFILO MEDICO LEGALE COMPETENZA SANITARIA PER INIDONEITÀ ALLA MANSIONE O A PROFICUO LAVORO

Per i lavoratori del comparto Ministeri e Scuola, il parere sanitario è espresso dalla Commissione Medica di Verifica Regionale, ove è ubicata l'amministrazione stessa.

Per i lavoratori del comparto Autonomie locali e Sanità, il parere sanitario è espresso dalla commissione istituita presso l'Azienda Sanitaria Locale, alla quale partecipa anche un medico in rappresentanza dell'ex INPDAP.

INIDONEITÀ ALLA MANSIONE/ASPETTI CONTRATTUALI

Il riconoscimento dell'inidoneità alla mansione svolta può produrre effetti diversi sul rapporto di lavoro, in ragione delle norme applicabili al comparto contrattuale di appartenenza del lavoratore.

Il presupposto per il diritto alla prestazione pensionistica, conseguente al riconoscimento di tale inidoneità, è che i dispositivi contrattuali e/o legislativi conducano alla risoluzione del rapporto di lavoro.



ASPETTI CONTRATTUALI: AUTONOMIE LOCALI

Le ipotesi sono tre:

1- L'ente riesce a collocare il lavoratore in profilo equivalente. In tal caso se il lavoratore:

- accetta la nuova collocazione, prosegue il rapporto di lavoro nella nuova posizione;
- non accetta la nuova collocazione, si risolve il rapporto di lavoro per dimissioni.

2- In assenza di mansioni equivalenti, l'ente propone al lavoratore la collocazione in profilo professionale inferiore. In tal caso se il lavoratore:

- accetta, prosegue il rapporto di lavoro nella nuova posizione;
- non accetta, si risolve il rapporto di lavoro per inidoneità alla mansione.

3- L'ente non dispone di profili in organico o adeguati all'infermità, si risolve il rapporto di lavoro per inidoneità alla mansione.

ASPETTI CONTRATTUALI: SANITÀ

Le ipotesi sono due:

1- L'ente riesce a collocare il lavoratore in profilo equivalente. In tal caso se il lavoratore:

- accetta la nuova collocazione, prosegue il rapporto di lavoro nella nuova posizione;
- non accetta la nuova collocazione, si risolve il rapporto di lavoro per dimissioni.

2- L'ente non riesce a collocare il lavoratore in profilo equivalente. In tal caso il lavoratore può:

- richiedere di essere collocato in posizione funzionale inferiore anche di diverso profilo professionale;
- non richiedere di essere collocato in posizione funzionale inferiore con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità alla mansione.

ASPETTI CONTRATTUALI: MINISTERI E AGENZIE FISCALI

1. Nel caso di inidoneità a svolgere mansioni del profilo di inquadramento o mansioni equivalenti, l'amministrazione può adibire il lavoratore a mansioni di altro profilo appartenente a diversa area professionale o, eventualmente, a mansioni inferiori. In tal caso, il dipendente conserva il trattamento economico fisso e continuativo di provenienza mediante corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico.

2. Se non sono disponibili nella dotazione organica posti adeguati all'inidoneità, l'amministrazione colloca il dipendente in soprannumero e avvia una procedura di consultazione di mobilità, anche temporanea, presso le amministrazioni

aventi sede nell'ambito territoriale della provincia.

Se entro 90 giorni la procedura di mobilità non produce effetti, il lavoratore viene collocato in «disponibilità». Il trattamento economico in disponibilità è pari all'80% di stipendio tabellare. La «disponibilità» dura fino ad massimo di 24 mesi, dopo di che si risolve il rapporto di lavoro.

ASPETTI CONTRATTUALI: SCUOLA PERSONALE DOCENTE

Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, su istanza transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico.

Il docente mantiene il trattamento economico del ruolo di provenienza con l'attribuzione di un assegno personale per la parte eccedente il nuovo inquadramento. L'assegno personale viene assorbito dai successivi miglioramenti economici.

In assenza di questa istanza o in assenza di disponibilità di posto, viene applicata la procedura di mobilità per altra amministrazione, nell'ambito della stessa provincia.

ASPETTI CONTRATTUALI: SCUOLA PERSONALE ATA

Al personale ausiliario, tecnico, amministrativo spetta lo stesso trattamento dei dipendenti dello stato (ministeri).

INABILITÀ A PROFICUO LAVORO

Il riconoscimento dell'inidoneità a proficuo lavoro determina l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro.

I lavoratori iscritti alla ex Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL) hanno un anno di tempo dalla cessazione per chiedere visita medica al fine del riconoscimento dell'inabilità a proficuo lavoro alla data di cessazione stessa.

Tale opportunità non è prevista per gli iscritti alla Cassa Stato.

PROFILO PREVIDENZIALE

REQUISITI CONTRIBUTIVI PER INIDONEITÀ ALLA MANSIONE

Per gli iscritti alla ex CPDEL il requisito contributivo minimo richiesto è di 20 anni (maturati con 19 anni, 11 mesi e 16 giorni).

Per gli iscritti alla Cassa Stato in pratica non esiste più la possibilità di essere collocati in pensione per inidoneità alla mansione.

In precedenza, il requisito era di 15 anni (14 anni, 11 mesi, 16 giorni).



ITER AMMINISTRATIVO DELLA DOMANDA DI ACCERTAMENTO SANITARIO PER DIRITTO A PENSIONE PER INIDONEITÀ ALLA MANSIONE E A PROFICUO LAVORO

- Il lavoratore presenta la domanda di accertamento sanitario all'amministrazione di appartenenza su appositi modelli ai sensi dell'art. 13 L. 274/91 di ex 4 casse o ai sensi dell'art. 42 T.U. 1092/73;
- l'amministrazione dispone l'accertamento sanitario presso la commissione competente;
- la commissione invia il verbale all'amministrazione che ne invia copia per conoscenza al lavoratore;
- l'amministrazione risolve il rapporto di lavoro con inidoneità a lavoro proficuo o con inidoneità alla mansione (quest'ultima in caso di enti non iscritti alla cassa stato).
- il lavoratore deve presentare domanda di pensione all'INPS.

RICORSO ALLA COMMISSIONE DI 2^A ISTANZA

A seguito di accertamento sanitario per inabilità a proficuo lavoro e alla mansione contro il verbale sanitario della Commissione, è ammesso ricorso amministrativo alla Commissione medica di 2^a istanza.

Il ricorso va presentato all'ente di appartenenza entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione dell'esito della visita.

L'ente datore di lavoro trasmette il ricorso alla Commissione di 2^a istanza.

Dal 1° aprile 2014 le commissioni territoriali sono state unificate in un'unica commissione con competenza su tutto il territorio nazionale ubicata a Roma.

RICORSO GIUDIZIARIO

L'ente datore di lavoro, dopo aver ricevuto il verbale, emana un atto di riconoscimento o diniego dello stato di inidoneità a proficuo lavoro e/o alla mansione con gli eventuali effetti sul rapporto di lavoro (mobilità interna, risoluzione del rapporto di lavoro, ecc.).

Trattandosi di una controversia contrattuale, contro l'atto formale di riconoscimento o diniego emesso dall'ente datore di lavoro, è possibile presentare ricorso giudiziario innanzi al giudice del lavoro.

Il riconoscimento della inabilità nel pubblico impiego può essere:

- temporaneo (senza risoluzione rapporto lavoro e malattia nei limiti comporto);
- permanente (diritto a pensione);
- permanente rivedibile (diritto a pensione).

La commissione competente, per disporre l'accertamento sanitario, è la Commissione medica di verifica della Regione in cui:

- ha sede l'amministrazione, se il lavoratore è ancora in servizio;
- è residente l'interessato, se ha già cessato il servizio. La commissione può negare il riconoscimento, ma in subordine esprimersi sulla idoneità alla mansione o a lavoro proficuo.





MALATTIE PROFESSIONALI

www.inail.it



L'INAIL è l'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. È un Ente pubblico, non economico, che gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e ha, come obiettivo, la riduzione degli stessi.

L'INAIL tutela i lavoratori che subiscono un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia professionale, i cosiddetti tecnopatici, secondo il principio dell'automaticità delle prestazioni.

Ha la funzione di erogare prestazioni economiche, sanitarie e integrative, anche quando il datore di lavoro non versa regolarmente il premio assicurativo.

COS'È UNA MALATTIA PROFESSIONALE?

La malattia professionale, secondo il Testo Unico che disciplina la materia, è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo); deve essere contratta nell'esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose.

La causa di malattia, quindi, deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente.

Ci può essere un concorso di cause extraprofessionali, purché non venga interrotto il nesso di causa-effetto.

Per le malattie professionali, quindi, non basta l'occasione di lavoro, come per gli infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale, o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia.

Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l'assicurato svolge, oppure dall'ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto "rischio ambientale").





MALATTIE PROFESSIONALI TABELLATE E NON TABELLATE

Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate.

Le malattie professionali sono tabellate se:

- indicate nelle due tabelle (una per l'industria e una per l'agricoltura);
- provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle;
- denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell'attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse (periodo massimo di indennizzabilità).

Nell'ambito del cosiddetto "sistema tabellare", il lavoratore è sollevato dall'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia. Infatti, una volta che egli abbia provato l'adibizione a lavorazione tabellata (o comunque l'esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l'esistenza della malattia anch'essa tabellata e abbia effettuato la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale. È questa la cosiddetta "presunzione legale d'origine", superabile soltanto con la rigorosissima prova – a carico dell'INAIL – che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non dal lavoro.

La Corte Costituzionale, con la sentenza 179/1988, ha introdotto nella legislazione italiana il cosiddetto "sistema misto" in base al quale il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della "presunzione legale d'origine", ma è affiancato dalla possibilità per l'assicurato di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale.

LE PRESTAZIONI EROGATE DALL'INAIL IN CASO DI MALATTIA PROFESSIONALE

L'INAIL indennizza i danni provocati dalle malattie professionali prevedendo prestazioni di carattere economico, sanitario e riabilitativo.

Esistono due malattie che vengono riconosciute con normativa specifica: **la silicosi e l'asbestosi**.

Queste due malattie, gravi e irreversibili, dell'apparato respiratorio, sono disciplinate da una normativa ad hoc:

- devono essere contratte nell'esercizio delle lavorazioni indicate nell'apposita tabella allegato n. 8 al Testo Unico;
- non è richiesto che queste patologie siano contratte a causa delle lavorazioni esercitate in quanto si tratta di malattie tipiche delle lavorazioni stesse;
- nella valutazione del danno si deve tenere conto, oltre che della silicosi o della asbestosi, anche delle altre forme morbose dell'apparato respiratorio e

cardiocircolatorio, pur se non provocate dalle stesse silicosi o asbestosi. Nelle altre malattie professionali, invece, la tutela assicurativa non comprende le conseguenze non direttamente connesse alle malattie stesse;

- non è previsto, per la denuncia, un termine massimo di indennizzabilità dalla data di cessazione dell'attività rischiosa;
- la rendita per silicosi o asbestosi può essere revisionata per tutta la vita, non essendo prevista una scadenza ultima come per le altre malattie;
- è prevista una "rendita di passaggio", come misura prevenzionale contro l'aggravamento della malattia.

Il percorso per presentare la domanda di riconoscimento della malattia professionale è questo:

1- referto all'Autorità Giudiziaria da parte del medico (medico di medicina generale, specialista o medico del Patronato) che redige anche un certificato di malattia professionale ai fini assicurativo-previdenziali e apre la procedura;

2- recandosi al Patronato si fa partire la domanda e si viene informati sul percorso da seguire;

3- si viene convocati a visita dal centro medico legale INAIL;

4- si viene informati dal Patronato del provvedimento INAIL che valuta percentualmente la menomazione e i diritti che ne possono conseguire;

5- con una valutazione superiore al 33% di capacità lavorativa, ai sensi del T.U. 1124/65, si effettua una visita per una diagnosi funzionale allo scopo di definire le attività possibili per quello specifico lavoratore e l'inserimento nelle liste del collocamento mirato;

6- reinserimento lavorativo ed integrazione delle persone con disabilità da lavoro ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e Circolare INAIL 30 dicembre 2016, n. 51, dove il datore di lavoro è il proponente del progetto che può essere inerente a:

- interventi di superamento e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro;
- interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro;
- interventi di formazione, l'INAIL è il soggetto erogante il rimborso delle spese relative e il lavoratore è il beneficiario.





PATRONATI



Per l'assistenza e le informazioni precedentemente descritte, si consiglia di rivolgersi agli sportelli dei Patronati presenti sul territorio.

Quelli che seguono sono i Patronati che hanno collaborato alla stesura del testo:

ACLI REGGIO EMILIA

tel. 0522-283150

reggioemilia@patronato.acli.it

www.acli.it

EPASA - ITACO SEDE DI REGGIO EMILIA

tel. 0522-283748

reggioemilia@epasa-itaco.it

www.epasa-itaco.it

INCA – CGIL REGGIO EMILIA

call center provinciale Inca: tel. 0522-457248

reggioemilia@inca.it

www.cgilreggioemilia.it

INAS-CISL DI REGGIO EMILIA

tel. 0522-357411 - 0522-357555

reggioemilia@inas.it

www.cislemiliacentrale.it



FONDAZIONE GRADE ONLUS



NOI DI GRADE

GRADE (Gruppo Amici dell'Ematologia) nasce a Reggio Emilia come associazione senza scopo di lucro nel 1989 e, nel 2015, diventa Fondazione Onlus.

Da oltre 27 anni sostiene l'attività ospedaliera del Reparto di Ematologia dell'Arcispedale Santa Maria Nuova – IRCCS di Reggio Emilia, finanziando progetti di ricerca e assistenza per pazienti affetti da malattie onco-ematologiche. Formata da medici, infermieri e personale del Reparto, ma anche da ex pazienti e famiglie, negli ultimi anni l'impegno di GRADE è cresciuto grazie a donazioni e iniziative speciali, ma soprattutto grazie al prezioso sostegno di soci, volontari, aziende, artisti, istituzioni e cittadini.

I NOSTRI OBIETTIVI

- sostenere l'attività ospedaliera del reparto di ematologia dell'asmn di reggio emilia
- sviluppare innovativi progetti di ricerca e assistenza
- migliorare la qualità di vita dei pazienti oncoematologici



L'AMICIZIA È
UNA CAUSA
MERAVIGLIOSA

I NOSTRI SOGNI

Nel 2016 un grande sogno è diventato realtà: in soli 5 anni, GRADE ha donato 2.6 milioni di euro per contribuire alla costruzione del CORE (Centro Oncoematologico di Reggio Emilia), polo d'eccellenza per la lotta contro i tumori.

Ma nel 2017 un nuovo sogno prende forma... donare la nuova Pet all'ASMN - IRCCS di Reggio Emilia con Pet Puzzle.

PET PUZZLE

Con Pet Puzzle, un grande puzzle da 20.000 pezzi, la Fondazione GRADE Onlus si pone come capofila nella raccolta di 2 milioni di euro in 3 anni per l'acquisto della nuova Pet da donare all'Arcispedale Santa Maria Nuova – IRCCS di Reggio Emilia.

La PET (Positron Emission Tomography) è una metodica di diagnostica per immagini che consente di individuare precocemente i tumori e di valutarne la dimensione e la localizzazione.

Il progetto Pet Puzzle – promosso da GRADE Onlus, in collaborazione con Arcispedale Santa Maria Nuova – IRCCS e con la partecipazione della Fondazione Manodori di Reggio Emilia – rappresenta l'obiettivo del Gruppo Amici dell'Ematologia dopo il raggiungimento del traguardo della costruzione del CORE, il nuovo Centro Oncoematologico di Reggio Emilia inaugurato a giugno 2016.



**PET
PUZZLE**

**20.000 PEZZI DI UN GRANDE PUZZLE
PER DONARE LA NUOVA PET A REGGIO EMILIA**

www.grade.it/pet-puzzle



FAMIGLIA ISTITUZIONE PREZIOSA



Come imprenditore e come privato cerco nel limite delle mie possibilità di dare un contributo al sociale nel nostro territorio, gli Amici del Grade di Reggio Emilia mi ha chiesto un supporto per cercare di aiutare le famiglie a conoscere quali siano i loro diritti e doveri nel caso in cui un loro componente sia stato colpito da una patologia che richieda assistenza.

Ho aderito prontamente alla realizzazione di questo opuscolo, pensando che il tema sia importante perché va a coinvolgere l'istituzione fondamentale della nostra società che è la famiglia, toccando purtroppo tanti di noi.

Ritengo che detto nucleo sia un bene prezioso, ambiente nel quale si nasce, si vive e si muore nel migliore dei modi che la nostra esistenza ci possa prospettare, per questo va tutelata al massimo.

Quando ad un proprio caro viene diagnosticata una malattia importante, viene stravolta la vita non solo del paziente, ma anche di coloro che lo circondano, che a volte si ritrovano smarriti e spaesati non sapendo come affrontare questa nuova situazione.

Nuclei parentali sempre meno numerosi, associati alla vita moderna ci portano ad avere difficoltà nel gestire queste situazioni, pertanto il legislatore ha cercato di aiutare i cittadini promulgando leggi, 104/1992 che permettono a chi si trova in queste situazioni di avere supporto ed aiuto.

Lo scopo di questo libretto è di informare operatori sociosanitari e cittadini quali sono i diritti previsti per legge per chi deve fare assistenza a persone in difficoltà.

La legge 104/1992 ritengo sia importante ma faccio alcune riflessioni critiche personali: la norma deve essere migliorata, esclude una parte importante della popolazione: i lavoratori autonomi, cosa che ritengo iniqua, un altro aspetto non meno importante da valutare è l'abuso nell'utilizzo che viene fatto di queste agevolazioni, essendo aiuti di stato moralmente si dovrebbe usufruirne solamente in caso di vero bisogno.

Mi auguro che il nostro sforzo informativo serva a far vivere più serenamente i momenti difficili a chi è più sfortunato di noi, questo è solo ciò che conta.

Alberto Benevelli



sponsor di "lo GUIDO la SPERANZA"

GUIDO LA SPERANZA

è un progetto di



in collaborazione con



il Patronato della CGIL




Per i servizi sociali dei lavoratori e dei cittadini

con il supporto di



con il patrocinio di



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia



viale Risorgimento 80 (al piano terra del CORE)
42123 Reggio Emilia
Tel. 0522 296623 – 0522 296888
info@grade.it

www.grade.it